



COMUNE DI MOLOCHIO
CITTA' METROPOLITANA di REGGIO CALABRIA

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI
AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI DA 102 A 110
DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.199**

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 11 del 16/04/2026)

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	3
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	4
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata	4
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	5
Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso	5
Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente	5
Articolo 8 – Entrata in vigore	6

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, applica la definizione agevolata alle seguenti entrate: IMU, TASI, TARI e CUP (Canone Unico Patrimoniale), entrate patrimoniali (canone idrico e canoni locazione) e Sanzioni per violazioni del Codice della strada. Restano escluse i carichi affidati o trasmessi ad Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo che va dal 1° gennaio 2000 e fino alla data di approvazione del presente regolamento, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:
 - a) **ingiunzione di pagamento** emessa entro la data di approvazione del presente regolamento;
 - b) **accertamento divenuto esecutivo** entro la data di approvazione del presente regolamento.
3. Per le sanzioni amministrative, fatta eccezione per quelle inerenti le violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.
4. Sono altresì oggetto della definizione agevolata:
 - a) **gli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento** alla data del 1° gennaio 2026 **relativi all'IMU** per le annualità dal 2021 al 2025;
 - b) **gli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento** alla data del 1° gennaio 2026 **relativi al CUP** per le annualità dal 2021 al 2025;
5. La definizione agevolata prevista dal presente regolamento può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.
6. Sono esclusi dalla definizione agevolata disciplinata dal presente regolamento i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

7. Il Comune e/o concessionario, su istanza del debitore da presentarsi entro il 31.05.2026 comunica, nei successivi sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione agevolata, il debitore manifesta al Comune o al concessionario della relativa entrata, la volontà di avvalersi della stessa, rendendo entro 20 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui al comma 7 dell'art. 2, un'apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune e/o concessionario mette a disposizione sul proprio sito *internet*. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.
2. Il Comune e/o concessionario entro il termine del 30/09/2026 comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
 - a) versamento in un'unica soluzione: entro il 31/10/2026;
 - b) nel caso di opzione per il versamento rateale, lo stesso subirà, a seconda dell'importo definibile, piani di rateizzazione differenziati per i seguenti scaglioni:
 - 1) Fino a 1.000 euro in 10 rate bimestrali;
 - 2) Da 1.001 euro a 5.000 euro in 24 rate bimestrali;
 - 3) Da 5.001 euro a 25.000 euro in 36 rate bimestrali;
 - 4) Da 25.001 euro a 100.000 euro in 54 rate bimestrali;L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100,00;
3. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune e/o concessionario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 - Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a trenta giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle per le quali è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione agevolata si considera decaduta. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune e/o concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, gli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 - Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune e/o concessionario relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 7 - Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore formula espressa rinuncia ai giudizi eventualmente pendenti in relazione ai carichi per i quali chiede l'adesione alla definizione agevolata. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 8 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul sito istituzionale.